

AREA AMMINISTRATIVA



U.O.C. Acquisti e Logistica

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco fulvio.decicco@sanita.marche.it

Tel.: 0734 625 2887; PEC ast.fermo@emarche.it

consumabili.ast.fm@sanita.marche.it

stampati.ast.fm@sanita.marche.it

acquistilogistica.ast.fm@sanita.marche.it

serviziocucina.ast.fm@sanita.marche.it

reagenti.ast.fm@sanita.marche.it

CAPITOLATO SPECIALE – SCHEMA DI CONTRATTO

***Fornitura del farmaco esclusivo “Ponvory/Ponesimod” per le necessità dell’U.O.C.
Farmacia dell’AST di Fermo***

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del medicinale esclusivo «Ponvory» per le necessità della U.O.C. Farmacia dell’AST di Fermo per un importo presunto di € 135.158,41, oltre IVA 10%, e per una durata iniziale di mesi 12, salvo opzioni.

Art. 2 – Prestazioni, specifiche tecniche e quantità presunta

- a) Nome commerciale: Ponvory;
- b) Principio attivo: Ponesimod;
- c) Fascia: A;
- d) IVA: 10%;
- e) Fornitore: Janssen-Cilag (P. Iva 02707070963);
- f) Reg. Min. Sanità:
 - I. Ponvory 28 cpr 20 mg: 049544024
 - II. Ponvory 14 cpr 2+3+4+5+6+7+8+9+10 mg: 049544012
- g) Codice ATC:
 - I. Ponvory 28 cpr 20 mg: L04AA50
 - II. Ponvory 14 cpr 2+3+4+5+6+7+8+9+10 mg: L04AA50

Le indicazioni terapeutiche e le classificazioni ai fini della fornitura sono dettagliatamente descritte/richiamate *per relationem* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21.05.2022.

Ai sensi dell’art. 111, co. 5, D.lgs. 36/2023 il prezzo unitario e la relativa quantità presunta sono presenti in atti, trattandosi di prezzi negoziati confidenziali.

I prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto della fornitura e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

Art. 3 - Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 5W9ADL per la fatturazione elettronica; codice commessa #V8RZWB#. In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800 Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna. L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 125 D. Lgv. 36/2023. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4 – Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti. Garantisce inoltre al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione in materia di sicurezza, in relazione alla tipologia di rischio effettivo, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante ogni evento o circostanza rilevante ai fini dell'esatta determinazione o rideterminazione del rischio medesimo. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatario. Non sono stati individuati rischi da interferenza per i quali siano individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione della AV4 (0734/6253314; 0734/6252817; spp.av4@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni porterà accettazione definitiva del DUVRI allegato. La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore all'1%; salvo adeguata motivazione. L'indicazione di tale costo non è richiesta per appalti di fornitura senza posa in opera.

Art. 5 – Verifiche

Fermo le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. L'aggiudicatario aggiorna in ogni

caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza. Eventuali non conformità emerse in corso di verifica possono comportare diffida informale, diffida ad adempiere, contestazione di inadempimento e sospensione dei pagamenti; secondo quanto previsto dal presente capitolato/contratto.

Art. 6 – Penali

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,1% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio. Non viene computata nel valore del contratto l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del codice. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,01% e lo 0,05%. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del codice. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di AST Fermo - Banca Intesa Spa *IT23Z0306969450100000046015* causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di risoluzione del contratto. Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

Art. 7 – Esatta consegna

Quando la consegna avvenga tramite vettore terzo, la condotta dello stesso è completamente imputabile all'affidatario. Nel caso di contratto a prestazione continuativa o periodica, frequenza e quantità di consegna saranno stabilite dalla Stazione Appaltante con ordinativo di fornitura. Le consegne devono essere effettuate presso l'U.O.C. Farmacia, all'indirizzo indicato nell'ordinativo, nel termine massimo di 8 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo medesimo. Al momento della consegna la merce dovrà essere

accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

I prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una ragionevole validità residua. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.00. Qualora l'affidatario per cause di forza maggiore non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne contestuale comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. In caso di difformità, anche parziali, contestate dalla Stazione Appaltante, l'affidatario deve garantire la sostituzione o il completamento della singola fornitura entro giorni 7 dalla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. La mancata sostituzione, il mancato completamento oppure la mancata accettazione ab origine da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto. In caso di sciopero l'affidatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione. L'eventuale utilizzo di bolla dematerializzata, tramite tablet o altro device, non esonera l'aggiudicatario per tramite del vettore all'apposizione sul collo o all'interno dello stesso della riproduzione caracea della bolla medesima. In mancanza, la SA è autorizzata a rifiutare la consegna, con imputazione dell'inadempimento all'Aggiudicatario. In caso di consegna a destinazione diversa da Magazzino Economale o Farmaceutico (a titolo esemplificativo presso sede ospedaliera o distrettuale) eventualmente indicata nell'ordinativo, l'automezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica. Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di rispettare il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale autorizzazione, se concessa, avrà valore di esonero dalla contestazione di inadempimento. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. Eventuali difformità, anche parziali, possono essere contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

Art. 8 – Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresi quelli riferibili ad

eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

Art. 9 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del codice degli appalti, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva di un importo di € 27.031,68, pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, prima della stipula del contratto, salvo le riduzioni previste dal Codice.

Art. 10 – Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso. Fermo quanto stabilito dall'art. 123 del codice in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata di mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale, salvo opzione di proroga per ulteriori mesi 12, anche frazionabili. È consentita la sospensione dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 121 del codice, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

Art. 11 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo (valore del contratto comprese eventuali opzioni qualora esercitate), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dei prezzi rilevata tramite gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dell'art. 120 D. Lgv. 36/2023, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause

imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo indicati in offerta, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento dell'istanza, qualora accolta. La mancata indicazione dei fattori di costo in sede di offerta potrà essere valutata per l'eventuale rigetto dell'istanza. L'istanza sarà considerata irricevibile nei primi 12 mesi di fornitura e, successivamente, nei 12 mesi successivi ad ogni effettivo adeguamento. Indipendentemente dal fondamento dell'istanza e fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la revisione nel caso in cui i maggiori oneri non trovino copertura finanziaria secondo quanto previsto al succitato art. 60 comma 5 (tra gli accantonamenti del quadro economico, ribasso d'asta o altre somme disponibili). Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio (tel. 0734/6252899 PEC ast.fermo@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 13 – Importo e variazioni

Il valore iniziale del contratto è di € 135.158,41 ed è pari al prezzo unitario di affidamento di ciascun prodotto moltiplicato per le rispettive quantità presunte, salvo opzione di proroga, se esercitata, per ulteriori mesi 12 e per un importo complessivo, comprensivo di opzioni, di € 270.316,8. Richiamato l'art. 120, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 270.316,8 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del

contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili. Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 14 del codice.

Art. 14 – Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC. Il responsabile di commessa è tenuto a rispondere, anche in via interlocutoria, alle comunicazioni scritte entro gg 3. È tenuto altresì ad essere telefonicamente reperibile gg 5/7 esclusi festivi e periodi 1/01 – 6/01 e 7/08 – 21/08 nella fascia oraria 9:00 – 16:00. Il mancato riscontro scritto o la perdurante irreperibilità telefonica saranno valutate ai fini del corretto adempimento.

Art. 15 – Informazioni relative all'appalto

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

Art. 16 – Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza al RUP, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: a) oggetto; b) estremi del provvedimento o determina di affidamento (se pertinente); c) CIG; d) periodo di riferimento e relativo fatturato, e) menzione delle contestazioni di inadempimento ricevute, delle relative penali e dell'avvenuto pagamento. La stazione appaltante darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare e completa istanza, previa verifica con il DEC e/o con l'UOC Bilancio della regolarità della fornitura e dell'esatto fatturato. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 20 D. Lgv. 36/2023, la Stazione Appaltante rilascia il certificato

scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 17 – Risoluzione

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 1453 codice civile e dall'art. 122 del codice, compresi i seguenti casi indicati a titolo esemplificativo:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento tale da pregiudicare l'utilità perseguita oppure;
- d. Grave (compresa interruzione delle prestazioni) o reiterato inadempimento, sanzionato con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o delle regole relative al subappalto;
- f. violazione degli obblighi di riservatezza;
- g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. violazione degli obblighi di sicurezza;
- i. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- j. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- k. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante. Fuori dai casi di risoluzione, è sempre riconosciuta alla stazione appaltante facoltà di recesso unilaterale anticipata secondo quanto previsto dall'art. 123 del codice.

Art. 18 – Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 19 – Clausola di salvaguardia

Durante l'esecuzione del contratto si applicheranno le seguenti clausole di salvaguardia.

Art. 19.1 – Clausola di salvaguardia per aggiudicazione da parte di CONSIP o soggetto aggregatore

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, salvo che l'affidatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Art. 19.2 – Clausola di salvaguardia per perdita di esclusività e/o infungibilità tecnica

Qualora l'esclusività e/o l'infungibilità tecnica venissero meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente), è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, salvo che l'affidatario non adegui le condizioni d'appalto alle sopravvenute migliori condizioni complessive.

Art. 20 – Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 119 del codice, la cessione del contratto è nulla; salvo che la stazione appaltante non l'autorizzi espressamente ai sensi dell'art. 120. La richiesta di cessione deve essere formulata congiuntamente da aggiudicatario cedente ed operatore economico cessionario, unitamente a regolare DGUE di quest'ultimo e contenere motivazione della richiesta. La stazione appaltante ha facoltà di accettare entro gg 60. In caso di mancato riscontro la richiesta s'intende rifiutata.

Art. 21 – Subappalto

L'aggiudicatario esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato/contratto in proprio, salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 119 del codice, con le modalità e nei limiti dallo stesso previsti, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. Il subappalto è in ogni caso ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: il subappaltatore sia dotato dei necessari requisiti speciali; non esitano a suo carico cause di esclusione; all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

Art. 22 – Patto di integrità

Il Patto d'Integrità, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra stazione appaltante ed operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. L'oggetto contrattuale s'intende integrato dal suindicato patto, richiamato per relationem, con conseguente piena ed incondizionata adesione.

Art 23 – Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'AST Fermo, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'AST Fermo, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 24 – Allert

In caso di comunicazione relative ad eventuali profili di sicurezza (allert) concernenti materiali o dispositivi forniti nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC al responsabile Allert AST di Fermo Dott.ssa Emanuela Santarelli, indicando ogni informazione utile e necessaria all'individuazione esatta del bene e del suo utilizzo. Il DEC anche tramite l'utilizzatore mette a sua volta a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati.

Art. 25 – Contatti

Per eventuali informazioni o indicazioni relative all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà fare riferimento per l'AST di Fermo al DEC, Direttore pro-tempore U.O.C. Farmacia AST Fermo o suo Delegato, e, se del caso, al RUP dell'UOC Acquisti e Logistica, Dott. Matteo Montanini (tel. 07346252049; matteo.montanini@sanita.marche.it; PEC ast.fermo@emarche.it), o un suo Delegato.

Art. 26 – Allegati

Al contratto d'appalto saranno allegati, anche per relationem, i seguenti documenti:

- I. Proposta del fornitore del 30/05/2024 Rif. n. T-9748 (ai sensi del precedente punto n. 2 le informazioni relative al prezzo confidenziale negoziato potranno essere oscurate o criptate e potranno essere oggetto di accesso su eventuale richiesta della Autorità preposte)



Allegati

Allegato I: Proposta del fornitore del 30/05/2024 Rif. n. T-9748

Proposta del fornitore del 30/05/2024 Rif. n. T-9748 allegata alla piattaforma telematica dedicata da restituire sottoscritta in formato p7m.